
I gradi di libertà della normativa sulla privacy per l'uso integrato di fonti amministrative e basi dati nazionali

Seminario

URBES, ARCHIMEDE, Censimento permanente
*I Comuni verso l'uso statistico degli archivi amministrativi
e dei sistemi di integrazione delle fonti*

Terni, 18 giugno 2015

Sintesi dell'intervento

- ❑ Uso statistico di fonti amministrative: protezione dei dati personali e segreto statistico
- ❑ Aspetti normativi relativi ad acquisizione, trattamento e comunicazione/diffusione dei dati
- ❑ Quali fonti?
 - Dati amministrativi di cui l'ente è titolare
 - Dati amministrativi di cui l'ente dispone per competenze istituzionali
 - Dati amministrativi di altri soggetti
 - Basi dati statistiche nazionali prodotte dall'integrazione di fonti amministrative (*+ modalità per integrazione ulteriori BD del Comune*)
- ❑ Informative e obbligo di risposta

Uso statistico di fonti amministrative: tutela della riservatezza

- ❑ Utilizzo crescente dei dati amministrativi a fini statistici.
- ❑ L'esigenza di integrare le fonti rende indispensabile l'uso di dati personali e dei dati identificativi; necessità di tenere conto di:
 - aspetti metodologici
 - aspetti giuridici (in materia statistica e privacy).
- ❑ A seguito delle modifiche introdotte al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) dal D.L. 201/2011, sono considerati dati personali solo quelli relativi alle persone fisiche.
(Qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente)
- ❑ Per i dati individuali relativi alle persone giuridiche restano comunque in vigore le norme sul segreto statistico.

Uso statistico di fonti amministrative: la normativa 'privacy'

- ❑ La norme che disciplinano il trattamento dei dati personali sono complesse e per certi aspetti diverse a seconda che:
 - il titolare del trattamento sia un soggetto pubblico o un soggetto privato
 - il trattamento riguardi dati 'comuni' o dati sensibili o giudiziari.Inoltre esistono disposizioni particolari per specifici settori.
- ❑ In relazione ai temi di questo seminario si deve fare riferimento alle disposizioni che regolano il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, per scopi statistici, nell'ambito del Sistema statistico nazionale.
Gli aspetti più rilevanti riguardano l'acquisizione e la comunicazione dei dati e le informative per gli interessati; restano ferme le regole e i principi generali per il trattamento.

comunicazione e diffusione di dati

- ❑ Si deve porre attenzione al diverso utilizzo del termine «diffusione» nella normativa privacy e nel sistema organizzativo Istat, in relazione ai differenti concetti di «diffusione dei dati personali» e «diffusione dei prodotti statistici»
- ❑ Nei documenti Istat si fa spesso riferimento ai «sistemi di diffusione dei dati» complessivamente per la `diffusione di microdati' e `diffusione dei dati aggregati'
- ❑ Per quanto riguarda la tutela della riservatezza si deve invece fare riferimento alla distinzione tra «dati personali» e dati «anonimi» e alla definizione delle operazioni di «comunicazione» e «diffusione»

Presupposti giuridici per il trattamento statistico dei dati amministrativi già disponibili presso l'ente

- ❑ I soggetti pubblici possono trattare dati personali soltanto per lo svolgimento di funzioni istituzionali (*tra queste anche la funzione statistica*).
- ❑ Secondo le regole generali per il trattamento dei dati (*art. 11*), i dati personali possono essere raccolti *'per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento compatibili con tali scopi'*.
- ❑ L'art. 99 del Codice Privacy stabilisce che *'Il trattamento di dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è considerato compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati'*.
- ❑ Pertanto è sempre legittimo l'utilizzo a fini statistici dei dati personali che il Comune ha raccolto, acquisito e trattato per altri scopi.

Fonti amministrative da richiedere ad altro soggetto pubblico (1)

- ❑ Il presupposto giuridico per la comunicazione di dati personali tra soggetti pubblici è l'esistenza di una norma di legge o di regolamento che preveda tale comunicazione: la fornitura dei dati avviene in attuazione della norma di legge o di regolamento.
- ❑ Anche ai fini dell'acquisizione per utilizzo a fini statistici di archivi amministrativi di altro titolare che non siano già nella disponibilità dell'ente, è quindi necessario verificare se esiste una norma di legge o di regolamento (*normativa statistica o di settore*) che preveda la comunicazione dei dati o – nel caso di archivi contenenti anche dati sensibili e giudiziari - che sussistano le altre condizioni previste dal Codice Privacy.

Fonti amministrative da richiedere ad altro soggetto pubblico (2)

- ❑ Se gli archivi amministrativi contengono anche dati sensibili o giudiziari la comunicazione dei dati personali e il relativo trattamento devono essere previsti da una norma di legge.
- ❑ Se la norma di legge non li indica dettagliatamente, i dati da trattare (*oggetto della richiesta*) e le operazioni che si intendono eseguire devono essere stati identificati e resi pubblici dall'amministrazione richiedente con atto regolamentare ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs.196/2003.

Per i trattamenti di dati personali sensibili/giudiziari a fini di statistica ufficiale il Regolamento Privacy dei Comuni (nonché di Province e Regioni) stabilisce che si deve preliminarmente acquisire il parere del Garante per la protezione dei dati personali sui singoli lavori statistici.

Fonti amministrative da richiedere ad altro soggetto pubblico (3)

- ❑ Per le attività statistiche comprese nel Programma statistico nazionale, in assenza di specifiche leggi o regolamenti che prevedano espressamente la comunicazione dei dati:
 - è sufficiente la previsione dell'attività statistica nel PSN
 - gli Uffici di statistica delle amministrazioni a cui i dati sono stati richiesti sono tenuti a fornire i dati, nei limiti indicati dallo stesso PSN, (Art. 7 del d.lgs. 322/89; art. 3 della direttiva Comstat n. 9/2004)
 - l'obbligo di risposta non riguarda però i dati sensibili e giudiziari, salvo espressa previsione normativa.
- ❑ *(Se i dati sono richiesti ad un soggetto privato l'obbligo di risposta esiste solo se l'attività PSN è anche inserita nell'elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta per i soggetti privati.)*

Fonti amministrative da richiedere ad altro soggetto pubblico (4)

- ❑ Per attività non comprese nel PSN, in assenza di norme specifiche di legge o di regolamento che prevedano espressamente la comunicazione dei dati, la comunicazione è ammessa, per i dati 'comuni', quando
 - è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (*in questo caso: attività volte alla produzione di dati statistici ufficiali, realizzate dall'Ufficio di statistica dell'amministrazione*)
 - ed è stata data preventiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, salvo determinazione contraria del Garante (*Artt. 19 e 39, comma 2, del D.Lgs.196/2003; art. 4 della direttiva Comstat n. 9/2004*).
- ❑ Se la comunicazione riguarda anche dati sensibili o giudiziari, deve esistere il Regolamento Privacy comunale ed essere stato acquisito il parere del Garante sull'attività.

Lavori di enti locali nel PSN (1)

- ❑ Per eventuali progetti statistici di uffici Sistan che riguardino la elaborazione e/o la integrazione di fonti amministrative prodotte da altri soggetti, in assenza di norme che ne prevedano la comunicazione, l'inserimento dell'attività nel PSN costituisce dunque un elemento di notevole semplificazione ed efficacia.

Lavori di enti locali nel PSN (2)

- ❑ Nel PSN 2011-2013 erano presenti alcuni studi progettuali di questo tipo nell'ambito del cosiddetto 'Progetto GUIDA': Comune di Roma '*Studio progettuale per la realizzazione di un sistema statistico integrato sul mercato del lavoro locale da dati di fonte amministrativa*', insieme ad analoghi studi progettuali della Regione Lombardia e della Provincia di Belluno e alla partecipazione di vari comuni, province e regioni al lavoro IST-02288 'Sistema Informativo Integrato di dati amministrativi per l'analisi ed il monitoraggio dei mercati del lavoro locali'.
- ❑ Nel PSN 2014-2016 rimangono alcuni lavori della provincia di Belluno, mentre per il comune di Roma è ora presente una statistica derivata; ma soprattutto si sono sviluppate collaborazioni con l'Istat all'interno dei progetti nazionali, in particolare i progetti del sistema ARCHIMEDE

Basi di microdati integrati (1)

- ❑ I progetti nazionali per lo sfruttamento dei dati amministrativi, l'integrazione di microdati derivanti da fonti amministrative e statistiche e la produzione di collezioni di dati elementari utilizzabili sia dall'Istat sia dai soggetti Sistan (*SIM, Base integrata di microdati sull'occupazione, ARCHIMEDE*), oltre a costituire uno strumento di razionalizzazione dei processi produttivi statistici, producono un ulteriore livello di semplificazione delle procedure, rispetto al 'semplice' inserimento nel PSN dei lavori dei soggetti Sistan.

Basi di microdati integrati (2)

- ❑ I prodotti di tali progetti sono infatti considerati 'dati statistici' e possono essere comunicati (soltanto) agli uffici di statistica del Sistan per ulteriori elaborazioni statistiche di proprio interesse, anche se non comprese nel PSN, senza le limitazioni esistenti per la comunicazione dei dati amministrativi.
- ❑ *Se i dati riguardano però, anche dati sensibili o giudiziari restano valide le regole prima descritte (inserimento dell'attività nel PSN oppure esistenza del Regolamento privacy comunale + parere del Garante sulla specifica attività).*

Integrazione di ulteriori fonti amministrative (1)

- ❑ Un aspetto da approfondire riguarda l'eventuale esigenza degli enti Sistan di utilizzare per le proprie elaborazioni anche ulteriori archivi amministrativi propri, integrandoli con i microdati già contenuti nella base dati nazionale.
- ❑ Le regole per la comunicazione di microdati tra soggetti Sistan prevedono la possibilità di trasmettere anche dati identificativi diretti, quando indispensabile per la realizzazione dell'attività statistica per cui vengono richiesti.
- ❑ Questa possibilità sembra però non compatibile con le modalità organizzative del sistema ARCHIMEDE, in quanto la fase di integrazione dei microdati dovrebbe essere realizzata tramite SIM, e quindi direttamente dall'Istat.

Integrazione di ulteriori fonti amministrative (2)

- ❑ Questo non implica, di per sé, la necessità di prevedere nel PSN l'integrazione dell'ulteriore fonte (ad es. comunale); anche se può essere opportuno dal punto di vista complessivo del progetto ARCHIMEDE, la cosa potrebbe infatti presentare problemi di funzionalità.
- ❑ Potrebbe invece essere attivata una collaborazione con Istat per la realizzazione di un progetto statistico non PSN di cui il Comune (*o altro soggetto richiedente: Regione, Provincia*) è titolare, mentre Istat provvede alla integrazione della base dati per conto del titolare.
- ❑ Più in generale, la progettazione dei «sistemi di diffusione dei dati» dovrà prevedere anche 'lo sviluppo di funzionalità che permettano questo tipo di integrazione, garantendo anche il segreto statistico' (*come già indicato nei documenti Istat*).

Informativa agli interessati (1)

- ❑ Al momento della raccolta dei dati per le finalità amministrative, nell'ambito dell'informativa che il titolare deve dare agli interessati circa le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali, dovrebbe essere resa nota agli interessati anche la possibilità di ulteriore trattamento per scopi statistici.

(Importanza della verifica e eventuale revisione della modulistica amministrativa, compreso l'informativa all'interessato, ai fini del possibile utilizzo statistico)

- ❑ Se questo non è stato fatto, è necessario fornire una informativa integrativa relativa all'utilizzo statistico dei dati prima dell'inizio del relativo trattamento da parte dell'ufficio di statistica.

Informativa agli interessati (2)

- ❑ Se il conferimento all'interessato dell'informativa integrativa per fini statistici richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, l'informativa stessa può considerarsi resa:
 - se l'attività è inclusa nel PSNoppure
 - se è oggetto di pubblicità con idonee modalità (*ad esempio pubblicazione di un avviso sul sito web dell'ente*) da comunicare preventivamente al Garante, il quale può prescrivere 'eventuali misure o accorgimenti'.

(art. 6 comma 2 del Codice Deontologia; art. 8 Direttiva Comstat n. 9/2004: può considerarsi applicabile in quanto l'US di statistica elabora dati che non ha raccolto direttamente presso l'interessato, ma ha acquisito dalla struttura amministrativa dell'ente – anche se non si tratta di 'comunicazione').

Obbligo di risposta / adesione volontaria al trattamento dei dati

- Se i dati raccolti sono anche dati personali sensibili o giudiziari è necessario anche indicare l'eventuale normativa che stabilisce l'obbligo di fornire i dati (anche per le finalità statistiche!) o, in assenza di tale normativa, la possibilità per l'interessato di non consentire il trattamento dei propri dati.
- Questo vale, attualmente, anche per i dati raccolti per fini amministrativi dallo stesso titolare del trattamento statistico.
- Possibile, auspicabile, modifica della situazione da nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, in corso di definizione.

Grazie per l'attenzione!